

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 55

(Commissione di collaudo)

1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.